CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 20 marzo 2013
(OR. en)

6852/13

Fascicolo interistituzionale: 2012/0279 (NLE)

ENV 150
AGRI 115
WTO 49
PI 32
DEVGEN 54
MI 150
SAN 71
OC 91

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione **ORIENTAMENTI COMUNI** **Termine di consultazione per la Croazia: 5.4.2013**

DECISIONE N. .../2013/UE DEL CONSIGLIO

del

sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[1],

[1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 l'Unione e i suoi Stati membri si sono uniti al consenso espresso dalle 193 parti della Convenzione sulla diversità biologica ("CDB")[1] che hanno adottato il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione ("protocollo di Nagoya").

(2) In conformità della decisione del Consiglio del 6 maggio 2011[2], il protocollo di Nagoya è stato firmato dall'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. La maggior parte degli Stati membri ha firmato il protocollo di Nagoya.

(3) L'Unione si è impegnata ad attuare e ratificare in tempi brevi il protocollo di Nagoya.

(4) In conformità dell'articolo 34 della CDB, qualsiasi protocollo della CDB è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di Stati e organizzazioni regionali di integrazione economica.

(5) È opportuno che l'Unione e i suoi Stati membri si adoperino per depositare simultaneamente, nella misura del possibile, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo di Nagoya.

(6) È pertanto opportuno approvare il protocollo di Nagoya a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

1 GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 1

Il protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione è approvato a nome dell'Unione.

Il testo del protocollo di Nagoya è accluso alla presente decisione[*].

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di approvazione a norma dell'articolo 33 del protocollo di Nagoya[1]. Allo stesso tempo, tali persone depositano la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3, della Convenzione sulla diversità biologica.

---

[*] Delegazioni: cfr. documento st 6874/13.

[1] La data di entrata in vigore del protocollo di Nagoya sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

"L'Unione europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 191, a stipulare accordi internazionali e ad adempiere gli obblighi che ne derivano, che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;

– protezione della salute umana;

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Inoltre, l'Unione europea adotta misure a livello di Unione per l'istituzione di uno spazio europeo della ricerca e per il corretto funzionamento del suo mercato interno.

L'esercizio delle competenze dell'Unione è, per sua natura, soggetto ad una costante evoluzione. Al fine di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione, l'Unione manterrà aggiornato l'elenco degli strumenti giuridici da trasmettere al centro di scambio di informazioni sull'accesso e la ripartizione dei benefici.

L'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli obblighi risultanti dal protocollo che sono disciplinati dal vigente diritto dell'Unione."